Ufficio federale dell'ambiente UFAM

2016 (Revisione degli allegati 2019)

# Strategia Lince Svizzera

Aiuto all'esecuzione dell'UFAM sulla gestione della lince in Svizzera



#### Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici indeterminati, contenuti in leggi e ordinanze, nell'intento di consentire un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che si attengono alle disposizioni ivi contenute possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto in vigore. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM (definiti finora anche come direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc.) sono pubblicati nella serie «Pratica ambientale».

#### Nota editoriale

#### **Editore**

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

#### Contatto per informazioni

Ufficio federale dell'ambiente; divisione Specie, ecosistemi, paesaggi; 3003 Berna, <u>aoel@bafu.admin.ch</u>, <u>www.bafu.admin.ch</u>

#### Foto di copertina

UFAM

#### Link per scaricare la versione PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1604-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2016

Revisione degli allegati 2019

# Indice

1	Situa	zione iniziale	4		
	1.1	Mandato giuridico della Strategia Lince	4		
	1.2	Mandato politico della Strategia Lince	4		
	1.3	Valenza della Strategia Lince	4		
	1.4	La lince in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein	5		
2	Contesto e obiettivi della Strategia Lince				
3	Strutt	tura organizzativa, attori e rispettivi ruoli nella gestione della lince	7		
	3.1	L'UFAM	7		
	3.2	I Cantoni	7		
	3.3	Le commissioni intercantonali (CIC)	8		
	3.4	Il gruppo di lavoro nazionale Grandi predatori (GL Grandi predatori)	8		
4	Attuazione				
	4.1	Protezione della lince e monitoraggio degli effettivi	9		
	4.2	Relazioni pubbliche	9		
	4.3	Prevenzione dei danni e promozione delle misure di protezione per gli animali da reddito	10		
	4.4	Danni causati dalla lince: accertamento e risarcimento	10		
	4.5	Misure contro singole linci responsabili di danni	11		
	4.6	Regolazione degli effettivi della lince	12		
	4.7	Linci ammalate, ferite e trovate morte	14		
5	Dispo	osizioni finali	14		
6	Allegati				

## 1 Situazione iniziale

# 1.1 Mandato giuridico della Strategia Lince

Secondo l'articolo 10<sup>bis</sup> dell'ordinanza federale sulla caccia (OCP, RS 922.01¹), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è incaricato di elaborare una strategia di gestione della lince in Svizzera, che definisca segnatamente principi concernenti:

- la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- la promozione di misure di prevenzione;
- l'accertamento di danni e di pericoli;
- il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare l'entità dei danni e dei pericoli nonché il perimetro delle misure come pure le indagini precedenti dell'UFAM per misure contro singole linci;
- il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
- il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure in altri settori ambientali.

### 1.2 Mandato politico della Strategia Lince

In adempimento di varie mozioni (Mo 09.3812 «Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori»; Mo 09.3951 «Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica»; Mo 10.3008 «Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori»; Mo 10.3605 «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevo-lata delle popolazioni») nel 2012 il Consiglio federale ha riveduto l'OCP, completandola con nuove possibilità di regolazione degli effettivi di specie protette. Tra i motivi che giustificano un intervento di regolazione sono ora annoverati anche «i danni ingenti agli animali da reddito» e «le forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia».

La mozione «Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori» (10.3242) del Consigliere nazionale Hansjörg Hassler chiede al Consiglio federale di elaborare delle soluzioni per finanziare a lungo termine le misure di protezione del bestiame e le rispettive basi legali nonché di chiarire la questione della responsabilità in caso di attacco da parte dei cani da protezione. La Confederazione deve inoltre introdurre un monitoraggio dei cani di protezione del bestiame. Il 6 novembre 2013, il Consiglio federale ha presentato tale rapporto e, al contempo, ha completato l'OCP con due nuovi articoli concernenti la protezione del bestiame. I due articoli definiscono la protezione del bestiame promossa dalla Confederazione (art. 10<sup>ter</sup> OCP) e disciplinano l'allevamento, l'addestramento e l'impiego di cani da protezione del bestiame (art. 10<sup>quater</sup> OCP).

#### 1.3 Valenza della Strategia Lince

La presente strategia è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM sono stati elaborati coinvolgendo i Cantoni e tutti gli ambienti interessati. La strategia concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e ne promuove l'attuazione uniforme. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al contempo l'elaborazione di soluzioni individuali, flessibili e adattabili. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, gli organi esecutivi possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'esatta formulazione delle basi giuridiche applicabili si trova nell'allegato 1.

federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto.

Gli allegati, che illustrano singole basi concettuali e specificano i compiti degli organi esecutivi della presente strategia, sono da intendersi come un aiuto concreto e sono adeguati periodicamente in base alle migliori pratiche («best practice»). L'adeguamento degli allegati è dettato dalle esperienze fatte ed è compito dell'UFAM.

## 1.4 La lince in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

Le linci sono state reintrodotte attivamente in Svizzera a partire dal 1971, in seguito ad un decreto emanato dal Consiglio federale il 18 agosto 1967. Grazie a questa reintroduzione nella Svizzera centrale e ai rilasci, ufficiali e non, nei Cantoni VS, VD e NE, la specie è nuovamente presente in ampie zone del nostro Paese: la si trova, in densità varia, talvolta relativamente elevata, nelle Alpi occidentali tra la valle del Rodano e la valle dell'Aare, nel Vallese nonché in parti della Svizzera centrale tra la valle dell'Aare e la valle della Reuss. La lince è presente anche in buona parte del Giura, comprese le regioni limitrofe in Francia. Una terza popolazione è stata fondata, a partire dal 2001, con il trasferimento di linci nella Svizzera nordorientale. Singole linci di tale popolazione sono migrate fra l'altro anche nel Principato del Liechtenstein e nella regione austriaca del Vorarlberg. Nel Liechtenstein nel 2015 è stata documentata per la prima volta la presenza di una femmina con cuccioli. Nei Cantoni Grigioni e Ticino, la lince è avvistata sporadicamente. In tutto l'arco alpino, le uniche popolazioni di linci collegate tra loro e di una certa rilevanza sono oggi concentrate in Svizzera.

La lince non ha ancora colonizzato tutti gli habitat adatti e le sue popolazioni non sono ancora in grado di sopravvivere a lungo termine. Ampi habitat non ancora colonizzati sono disponibili in particolare nelle Prealpi e nelle Alpi sudorientali nonché nelle Alpi meridionali.

Gli spazi vitali adeguati non sono ancora sufficientemente collegati l'uno all'altro e lo scambio naturale di individui tra le parti del territorio o la colonizzazione naturale di nuovi spazi vitali sono fortemente limitati.

Se le popolazioni di linci sono piccole o di media grandezza, i danni al bestiame minuto, in particolare agli ovini, sono molto contenuti. Elevate densità di linci possono invece causare un'intensificazione degli attacchi, a danno di singoli allevatori di ovini. Parallelamente, le popolazioni di caprioli e camosci possono essere ridotte significativamente a livello regionale.

# 2 Contesto e obiettivi della Strategia Lince

#### Considerato il fatto che:

- in Svizzera la lince è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge federale sulla caccia (cfr. capitolo 4.1 e allegato 1);
- il margine di manovra per la gestione della lince è appunto fissato da questi testi normativi (allegato 1);
- la Svizzera ha avviato nel 1971 un progetto di reinsediamento attivo della lince;
- la Svizzera assume una particolare responsabilità a livello europeo per la conservazione e la protezione della lince;

#### e nella convinzione che:

• in Svizzera la convivenza tra l'uomo e la lince sia possibile a determinate condizioni;

la presente strategia persegue i seguenti obiettivi:

- creare le premesse affinché popolazioni di linci adeguate alle condizioni locali e in grado di poter sopravvivere a lungo termine possano vivere in Svizzera e diffondersi anche in nuovi habitat;
- informare la popolazione sul modo di vivere della lince e far sì che ne riconosca l'importante funzione di predatore;
- ridurre al minimo i conflitti con l'agricoltura, la caccia, il turismo e la popolazione colpita;
- formulare principi per la prevenzione e il risarcimento dei danni;
- impedire che la presenza della lince comporti restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento di animali da reddito;
- formulare criteri per a) l'abbattimento di singoli individui e b) la regolazione degli effettivi della lince che provocano danni ingenti agli animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

# 3 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli nella gestione della lince

Per la gestione efficiente dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in compartimenti principali e sottocompartimenti, che comprendono più Cantoni o parti di Cantoni (allegato 2). In ogni compartimento principale, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una commissione intercantonale (CIC), composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell'UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità dei Cantoni del compartimento o di compartimenti limitrofi o della Confederazione e consultare esperti.

#### 3.1 L'UFAM

Secondo la legge sulla caccia, l'UFAM assume l'alta vigilanza nella gestione della lince (art. 25 LCP). Concretamente l'UFAM ha il compito di:

- elaborare le linee guida per la gestione della lince e si occupa del coinvolgimento delle associazioni nazionali direttamente interessate presiedendo il «gruppo di lavoro Grandi predatori» che comprende altri Uffici federali, i Cantoni e le cerchie interessate a livello nazionale;
- sostenere i Cantoni nell'ambito della sorveglianza degli effettivi della lince nel loro territorio;
- garantire il rilevamento dei danni causati dalla lince agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni:
- assicurare la protezione delle greggi in collaborazione con gli attori dell'agricoltura e secondo le linee guida dell'UFAM:
  - elaborare misure di prevenzione dei danni,
  - offrire consulenza e coordinare l'attuazione di queste misure,
  - stimare le conseguenze economiche;
- seguire e sorvegliare l'attuazione della Strategia Lince Svizzera da parte dei Cantoni;
- mettere a disposizione dei Cantoni le basi necessarie per la gestione della specie al fine di fornire informazioni e istruzioni alla popolazione e a gruppi d'interesse specifici;
- finanziare le organizzazioni incaricate della sorveglianza degli effettivi della lince e dell'analisi delle carcasse degli animali predati e delle linci;
- garantire la realizzazione di particolari progetti scientifici concernenti la diffusione, il comportamento
  e la dinamica di popolazione della lince nonché le sue ripercussioni sugli effettivi di specie preda,
  secondo il fabbisogno e in collaborazione con i Cantoni;
- mantenere i contatti internazionali fra esperti del settore per garantire il coordinamento della gestione dell'intera popolazione di linci.

### 3.2 I Cantoni

I Cantoni si occupano della gestione della lince sul territorio di loro competenza (art. 25 LCP). I Cantoni hanno il compito di:

- raccogliere tutti i dati e le prove della presenza della lince e di informare in continuazione l'UFAM sulla situazione nelle regioni in cui è presente la lince;
- sorvegliare gli effettivi della lince sul territorio di competenza;
- informare immediatamente l'UFAM, l'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA²) e il servizio nazionale competente per la protezione delle greggi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> KORA; progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera: www.kora.ch

(attualmente AGRIDEA<sup>3</sup>) in caso di danni presunti o dimostrati causati dalla lince o di altri segni della sua presenza (ad es. selvaggina predata ecc.);

- pianificare e attuare la protezione delle greggi secondo le linee guida dell'UFAM per la protezione delle greggi;
- coinvolgere e informare le autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- considerare l'impatto della lince nell'ambito della pianificazione della caccia e delle foreste nonché della conservazione della diversità delle specie e degli habitat indigeni;
- rilasciare ed eseguire autorizzazioni di abbattimento, d'intesa con la CIC e previa approvazione dell'UFAM;
- coordinare le relazioni pubbliche in collaborazione con l'UFAM.

## 3.3 Le commissioni intercantonali (CIC)

- La CIC di un compartimento principale coordina la gestione dei grandi predatori:
- rilevando i dati per la sorveglianza degli effettivi della lince;
- attuando delle misure di protezione delle greggi secondo le linee guida dell'UFAM sulla protezione delle greggi;
- emanando raccomandazioni tecniche sul rilascio di autorizzazioni di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato e dell'UFAM, tenendo conto del capitolo 4.5 e 4.6 della presente strategia;
- · svolgendo relazioni pubbliche;
- cercando un'intesa e informando compartimenti limitrofi o Paesi confinanti.

# 3.4 Il gruppo di lavoro nazionale Grandi predatori (GL Grandi predatori)

Il gruppo di lavoro nazionale Grandi predatori è composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dei gruppi di interesse e della scienza. Il gruppo di lavoro ha il compito di:

- offrire consulenza all'UFAM quando aggiorna le strategie di tutela secondo l'articolo 10<sup>bis</sup> OCP;
- esaminare questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.
- garantire il trasferimento di esperienze e conoscenze ai decisori;
- promuovere, assumendone la direzione, dialoghi costruttivi che portano a soluzioni concrete.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> AGRIDEA Losanna: <u>www.agridea.ch</u>

## 4 Attuazione

# 4.1 Protezione della lince e monitoraggio degli effettivi

Secondo la legge federale sulla caccia, la lince è una specie indigena protetta e non cacciabile (art. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 e art. 7 cpv. 1 LCP, RS 922.0). Le competenze della Confederazione per emanare prescrizioni in materia di protezione delle specie sono sancite dalla Costituzione federale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost. RS 101). A seguito della ratifica della Convenzione di Berna nel 1981, la Svizzera sostiene gli obiettivi internazionali di protezione («specie faunistiche protette» secondo l'allegato III, RS 0.455).

In collaborazione con l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, l'UFAM garantisce il collegamento degli habitat della lince. A questo scopo, crea gli accessi necessari per la diffusione della specie attraverso le principali barriere nelle Prealpi e nelle Alpi (costruzione di passaggi faunistici, risanamento di corridoi per la fauna selvatica). Direttive e strategie<sup>4</sup> a tal fine sono già state emanate.

A breve e medio termine, la Confederazione (UFAM), in collaborazione con i Cantoni può promuovere attivamente la diffusione della specie, promuovendo misure di cattura e di rilascio (trasferimento) di linci: in applicazione dell'articolo 8 OCP, il trasferimento di linci in nuovi habitat, non ancora colonizzati, è effettuato dalla Confederazione con l'approvazione e l'intesa di tutti i Cantoni del compartimento principale interessati. Il trasferimento è regolato da contratti. Non vengono trasferite linci di cui è provato che hanno causato danni ad animali da reddito.

La Svizzera favorisce la diffusione della lince nel Paese, nell'intero arco alpino e nel Giura, permettendone la cattura in aree a densità elevata e il successivo rilascio in aree non ancora colonizzate in Svizzera e all'estero, nell'ambito di progetti nazionali e internazionali.

Con il sostegno dell'UFAM, i Cantoni eseguono un monitoraggio periodico e sistematico della lince, in particolare in zone di riferimento per ciascun sottocompartimento. Inoltre, i Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza della lince e li comunicano direttamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA). Quando necessario i campioni vengono analizzati geneticamente in un laboratorio incaricato dall'UFAM (attualmente il LBC UNIL<sup>5</sup>). L'istitu-zione responsabile della banca dati sottopone all'UFAM e ai Cantoni un rapporto quadrimestrale sulla situazione della lince in Svizzera.

### 4.2 Relazioni pubbliche

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita della lince, sui suoi bisogni e sulla sua protezione (art. 14 cpv. 1 LCP). I Cantoni e l'UFAM coordinano la loro politica d'informazione e forniscono informazioni obiettive sulla lince nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.

www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14508/index.html?lang=it

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> LBC UNIL: Laboratory for Conservation Biology dell'Università di Losanna: www.unil.ch/lbc/de/home.html

# 4.3 Prevenzione dei danni e promozione delle misure di protezione per gli animali da reddito

La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dalla lince agli animali da reddito (art. 12 cpv. 1 LCP; art. 10 cpv. 4, 10<sup>ter</sup> e 10<sup>quater</sup> OCP).

In genere, il numero di animali da reddito predati dalla lince è piuttosto ridotto (si tratta in particolare di pecore e, in misura minore, di capre). Dal 2005, la lince è responsabile di meno di una cinquantina delle predazioni di animali avvenute in Svizzera. La maggior parte delle linci non preda animali da reddito. In rari casi alcune linci si specializzano negli animali da reddito e li predano sistematicamente, sono le cosiddette «specialiste in animali da reddito». L'applicazione su tutto il territorio di misure di protezione contro gli attacchi della lince agli animali da reddito è quindi considerata superflua. Devono invece essere adottate misure di prevenzione specifiche nelle aree in cui si ripetono danni rilevanti (hot spot<sup>6</sup>). Tali misure di prevenzione, come pure i criteri per stabilirne la ragionevolezza, sono definite nelle linee guida dell'UFAM sulla protezione delle greggi e sostenute finanziariamente dall'UFAM secondo gli articoli 10 capoverso 4, 10<sup>ter</sup> e 10<sup>quater</sup> OCP.

Nonostante i camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti vengano predati raramente dalla lince, possono in ogni caso essere protetti con misure adeguate. La Confederazione può sostenere tali misure.

#### 4.4 Danni causati dalla lince: accertamento e risarcimento

I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l'accertamento possono fare appello all'istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare la lince (attualmente il KORA).

L'UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e formazione continua per gli organi esecutivi cantonali (secondo l'art. 14 LCP).

I danni causati dalla lince ad animali da reddito e colture agricole sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (80 % Confederazione e 20 % Cantone secondo l'art. 10 cpv. 1–3 OCP). L'UFAM risarcisce i danni che i Cantoni registrano nel sistema (GRIDS<sup>7</sup>).

In linea di principio, i risarcimenti di animali da reddito predati sono concessi soltanto se viene mostrata la carcassa. In caso di dubbi, l'autorità cantonale competente può chiedere una perizia a uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

Nelle regioni popolate dalla lince, secondo l'articolo 10 capoversi 1–3 OCP i Cantoni possono concedere risarcimenti pari al 50 per cento del valore stimato dell'animale se non è possibile escludere la lince quale causa del danno.

Per determinare l'importo da risarcire, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.

Il primo danno arrecato a camelidi del nuovo mondo e a cervidi tenuti in recinti è risarcito. Ulteriori danni vengono risarciti solo se, in seguito al primo danno, siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

7 www.grids.ch/app

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hot spot o zona di concentrazione dei danni: singoli pascoli o complessi pascolivi, dove per via dell'habitat o della topografia si verificano ripetutamente danni causati dalla lince, indipendentemente dall'individuo o dalla situazione generale dei danni.

Negli *hot spot* (per la definizione cfr. capitolo 4.3) è concesso un risarcimento dopo i primi casi solo se sono state adottate misure di protezione ragionevoli, tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

Gli animali da reddito predati da linci nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad es. lungo una strada, un sentiero, una sorgente o un impianto turistico) sono rimossi.

La selvaggina predata non va, se possibile, rimossa. Talvolta le linci tornano dalla loro preda per continuare a consumarla.

### 4.5 Misure contro singole linci responsabili di danni

Singole linci che causano danni rilevanti agli animali da reddito possono essere abbattute (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 2 LCP), sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente, la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata e siano già state adottate le misure di protezione del bestiame esigibili (capitolo 4.3).

Per singole linci che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento (art. 12 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup> LCP, art. 9 della Convenzione di Berna), dopo aver consultato l'UFAM e informato la commissione intercantonale.

Se possibile, in caso di predazione di animali da reddito devono essere installate trappole fotografiche allo scopo di identificare individualmente le linci responsabili dei danni. Se più linci causano danni ad animali da reddito nella stessa zona, i criteri stabiliti per la definizione di un danno rilevante si applicano individualmente ad ogni singola lince responsabile di danni.

Sono i Cantoni a decidere in merito al riconoscimento dei casi di predazione per il rilascio delle autorizzazioni di abbattimento. Per valutare l'adempimento dei criteri di abbattimento non sono riconosciuti gli animali da reddito predati:

- in regioni in cui, a seguito del primo danno causato da una lince, non sono state adottate misure di protezione ragionevoli benché fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili secondo le raccomandazioni della consulenza agricola;
- la cui predazione è risarcita parzialmente (predatore incerto);
- che pascolavano nel bosco, salvo nelle zone in cui è regolarmente consentito il pascolo ai sensi della legge forestale;

Per definire i danni rilevanti, l'UFAM adotta i seguenti criteri:

- la predazione di almeno 15 animali da reddito in un raggio di 5 km (perimetro dei danni) sull'arco di
  dodici mesi. Tale numero si riduce a 12 animali da reddito predati se, nei dodici mesi precedenti, nella
  stessa area in cui si sono verificati i danni sono già stati predati vari animali da reddito e non è stata
  rilasciata o eseguita nessuna autorizzazione di abbattimento oppure se, malgrado l'abbattimento, la
  serie di predazioni su animali da reddito è proseguita;
- il ripristino del criterio della predazione di 15 animali da reddito se dopo l'abbattimento di una lince la serie di predazioni è cessata,;
- il rilascio da parte del Cantone, d'intesa con la commissione intercantonale competente, di una nuova autorizzazione di abbattimento per una lince che causa danni identificata e già oggetto di un'autorizzazione di abbattimento precedente, anche se il numero di animali da reddito predati è inferiore e indipendentemente dal perimetro dei danni dell'autorizzazione precedente.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione dell'UFAM.

Per abbattere la lince, le autorità cantonali competenti incaricano organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia. Occorre garantire che venga abbattuta solo la lince responsabile dei danni. L'abbattimento deve quindi avvenire all'interno dell'area in cui si sono verificati i danni e vicino ad un animale da reddito predato.

Se, mediante trappole fotografiche o un trasmettitore, la lince responsabile dei danni è identificata fuori dall'area in cui i danni stessi si sono verificati, può anche essere abbattuta sul posto, purché si trovi presso la carcassa di un animale da reddito predato, d'intesa con la commissione intercantonale competente.

La validità dell'autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l'ultimo danno). L'autorizzazione di abbattimento corrisponde alla delega di un compito federale e va comunicata alle organizzazioni legittimate a ricorrere

Secondo la legislazione federale sulla caccia (art. 11 cpv. 5 OCP, art. 8 e 9 OBAF, art. 8 e 9 ORUAM) gli abbattimenti nelle bandite federali di caccia come pure nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori sono vietati.

#### 4.6 Regolazione degli effettivi della lince

Un elevato numero di linci può esercitare un forte impatto, a livello regionale, sulle principali specie preda, ovvero caprioli e camosci, e provocare danni ripetuti ad animali da reddito, anche in assenza di singole linci responsabili di danni secondo il capitolo 4.5.

Sono possibili interventi di regolazione degli effettivi della lince (art. 12 cpv. 4 LCP e art. 9 della Convenzione di Berna) se le condizioni quadro come la diffusione della lince su una vasta area del sotto-compartimento, la riproduzione documentata e il monitoraggio degli effettivi sono soddisfatte in maniera dimostrabile e se sono state adottate le misure esigibili di protezione delle greggi (capitolo 4.3).

Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono ordinare la regolazione degli effettivi della lince in un sottocompartimento, se in esso si verificano danni ingenti ad animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia (art. 12 cpv. 4 LCP, art. 4 cpv. 1 lett. c e g OCP). La domanda deve essere motivata (art. 4 cpv. 2 OCP, allegato 3). Nei sottocompartimenti che si estendono al territorio di più di un Cantone, prima di inoltrare la domanda occorre consultare tutti i Cantoni interessati.

Interventi di regolazione negli effettivi della lince di un sottocompartimento sono possibili solo se la lince è diffusa sull'intera superficie del sottocompartimento, in modo da non mettere sostanzialmente in pericolo la sopravvivenza dei suoi effettivi.

Per valutare, decidere e pianificare gli interventi di regolazione negli effettivi della lince sono indispensabili dati attendibili sull'evoluzione delle popolazioni di linci, caprioli e camosci, sull'evoluzione dei danni ad animali da reddito nonché sulle condizioni di rigenerazione del bosco. I dati necessari possono essere raccolti in ampia misura dai Cantoni nell'ambito dei rilevamenti di routine (monitoraggio estensivo della lince da parte dei Cantoni, cfr. allegato 3). Tali rilevamenti e analisi devono permettere di riconoscere tempestivamente l'evoluzione della situazione generale in un sottocompartimento o in una sua parte nonché la necessità di altre misure in seguito all'aumento della popolazione di linci e a una contemporanea riduzione del numero di caprioli e camosci.

Se si delinea un'eventuale necessità d'intervento a causa dell'aumento del numero di linci e della contemporanea diminuzione del numero di caprioli e camosci, queste tendenze devono essere verificate

rilevando altri dati, che al contempo migliorano le basi per pianificare un intervento di regolazione (monitoraggio intensivo della lince da parte della Confederazione e dei Cantoni, cfr. allegato 3). Nei sottocompartimenti che si estendono al territorio di più di un Cantone, tali rilevamenti devono essere coordinati in tutti i Cantoni interessati.

Si raccomanda ai Cantoni di applicare il monitoraggio estensivo con trappole fotografiche nonché di fissare i metodi di conteggio per gli ungulati selvatici e rilevare sistematicamente i relativi dati (ad es. ogni tre anni) anche in presenza di poche linci in un sottocompartimento.

Si verificano danni ingenti ad animali da reddito qualora in un sottocompartimento sono stati predati da linci più di 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi o più di 25 animali da reddito nell'arco di un mese.

I Cantoni possono considerare come danni ingenti anche forti perdite causate, in maniera dimostrabile, dalla lince nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali di caccia (art. 4 cpv. 1 lett. g OCP). A causa delle differenza cantonali nell'assetto naturale del territorio, nel sistema di caccia e nei metodi per la pianificazione della caccia e per il censimento degli effettivi di ungulati selvatici, non è possibile per la Confederazione stabilire una procedura uniforme a livello svizzero per la valutazione delle perdite nell'ambito delle regalie cantonali di caccia. I Cantoni hanno quindi la libertà e il margine d'azione necessari per dimostrare un'eventuale perdita nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali di caccia causate da effettivi elevati della lince, tenendo in considerazione le caratteristiche cantonali. In ogni caso, le domande inoltrate all'UFAM deve essere considerate le condizioni di rigenerazione del bosco secondo l'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina<sup>8</sup> dell'UFAM.

Un intervento di regolazione degli effettivi della lince è possibile solo se nel corso dell'ultimo monitoraggio estensivo con trappole fotografiche è stata rilevata una densità di almeno 1,5 linci indipendenti (ossia di più di un anno) per 100km² di spazio vitale e se nell'anno precedente nei sottocompartimenti sono dimostrate almeno tre riproduzioni riuscite. Il numero massimo di linci abbattibili corrisponde a una per riproduzione dimostrata nell'anno precedente.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri di abbattimento (numero di animali predati, diminuzione del numero di capi cacciati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del sottocompartimento e dell'UFAM.

Se possibile, quale misura prioritaria di riduzione della popolazione, le linci devono essere catturate e rilasciate in altri compartimenti principali non ancora colonizzati in Svizzera o all'estero, nell'ambito di corrispondenti programmi di reintroduzione (cfr. cap. 4.1).

Gli abbattimenti di regolazione devono essere effettuati tra il 16 gennaio e il 28 febbraio. In casi giustificati, l'autorizzazione di abbattimento può essere prorogata fino al 31 marzo dell'anno successivo, previa approvazione dell'UFAM. Gli abbattimenti devono colpire i cuccioli dell'anno in corso (almeno la metà degli animali deve avere meno di 12 mesi), sotto la guida dell'amministrazione cantonale della caccia. Abbattimenti di singole linci effettuati l'anno precedente secondo il capitolo 4.5, le partenze dovute alle migrazioni e i casi di bracconaggio documentati vanno computati nel contingente di abbattimento. L'autorizzazione d'intervento è rilasciata per un anno. Per altri interventi negli anni successivi si applicano le stesse condizioni valide per il primo intervento.

<sup>8</sup> Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) 2010: Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina. La gestione integrata del capriolo, del camoscio, del cervo e del loro habitat. Pratica ambientale n. 1012. 24 pag.

Secondo la legislazione federale sulla caccia (art. 11 cpv. 5 OCP, art. 8 e 9 OBAF, art. 8 e 9 ORUAM) gli abbattimenti nelle bandite federali di caccia come pure nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori sono vietati.

Per abbattere la lince, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia.

## 4.7 Linci ammalate, ferite e trovate morte

Le linci chiaramente ferite o ammalate possono essere abbattuti dai guardacaccia cantonali (art. 8 LCP).

Tutte le linci morte (trovate morte, abbattute, uccise illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviate all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego delle carcasse.

# 5 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) La direttrice a.i. Christine Hofmann

# 6 Allegati

Allegato 1 Stato 19.01.2016

#### Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione della lince in Svizzera

Le basi giuridiche rispecchiano lo stato al 19.01.2016. Si declina ogni responsabilità per la loro attualità e completezza. Il testo degli atti è disponibile sul sito web della raccolta sistematica del diritto federale: www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.

#### Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101)

#### Articolo 78 Protezione della natura e del paesaggio

<sup>4</sup> [La Confederazione] emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

#### Articolo 79 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

# Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP, RS 922.0)

#### Articolo1 Scopo

- <sup>1</sup> La presente legge si prefigge di:
- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

#### Articolo 7 Specie protette

<sup>1</sup> Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

## Articolo 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

#### Articolo 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

- <sup>1</sup> Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
- <sup>2</sup> Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.
- <sup>2bis II</sup> Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.
- <sup>4</sup> Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

<sup>5</sup> La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

#### Articolo 14 Informazione, formazione e ricerca

- <sup>1</sup> Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.
- <sup>2</sup> Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.
- <sup>3</sup> La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

# Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01)

- <sup>1</sup> Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:
- a. nocciono al proprio biotopo;
- b. mettono in pericolo la diversità delle specie;
- c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
- d. mettono gravemente in pericolo le persone;
- e. propagano epizoozie;
- f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico;
- g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.
- <sup>2</sup> Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:
- a. l'entità dell'effettivo;
- b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
- c. la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso;
- d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
- e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo;
- f. la situazione della rigenerazione nel bosco.
- <sup>3</sup> Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

### Articolo 10 Risarcimento e prevenzione dei danni

- <sup>1</sup> La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
- a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.
- <sup>2</sup> I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.
- <sup>3</sup> La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.
- <sup>4</sup> La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.
- <sup>5</sup>L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

#### Articolo 10bis Strategie di tutela di singole specie animali

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

- a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- c. la promozione di misure di prevenzione;
- d. l'accertamento di danni e di pericoli;
- e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- f. la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
- g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
- h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

#### Articolo 10<sup>ter</sup> Prevenzione die danni causati dai grandi predatori

- <sup>1</sup> Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove le misure seguenti:
- a. l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego di cani da protezione delle greggi;
- b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.
- <sup>2</sup> Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l'UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.
- <sup>3</sup> L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.
- <sup>4</sup>I Cantoni integrano la protezione delle greggi e delle api nella consulenza agricola che forniscono.
- <sup>5</sup> L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione delle greggi e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

#### Art. 10quater Cani da protezione delle greggi

- <sup>1</sup> L'impiego di cani da protezione delle greggi ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.
- <sup>2</sup> L'UFAM promuove la protezione delle greggi con cani che:
- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione delle greggi;
- c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati quali cani da protezione delle greggi secondo l'articolo 16 capoverso 3<sub>bis</sub> lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.

#### Articolo 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

- <sup>1</sup> La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d'importanza nazionale per attività d'interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.
- <sup>2</sup> Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

# Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

Allegato 2 Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

- 1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo
- 1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
- a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli bo-schivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
- b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semia-perti;
- c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
- d. le fasce detritiche e le giovani morene;
- e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
- f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.
- 1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pa-scolo permanente.

### Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0)

Articolo 27 Provvedimenti dei Cantoni

<sup>2</sup> Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conserva-zione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

# Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

#### Articolo 6

- <sup>1</sup> Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:
- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. ...
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. ...
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

#### Articolo 9

- <sup>1</sup> Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8.
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari:
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità;

Revisione della Risoluzione n. 2 sul campo d'applicazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione di Berna9.


Risposta del Comitato permanente della Convenzione di Berna sulla gestione dei conflitti provocati dalla lince in Svizzera nell'ambito della Convenzione di Berna<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&DocId=1713940&Usage=2 100 www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14394/14413/index.html?lang=it

Allegato 2 Stato 30.05.2019

# Compartimenti principali di gestione dei grandi predatori

Compartimento	Regione	Cantoni / territori interessa
1	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III	Svizzera centrale	BE (est), GL, LU, NW, OW, SG (Oberland), SZ, UR, ZG
IV	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
V	Svizzera sudorientale	GR, SG (Sarganserland meridionale), TI, Liechtenstein



# Sottocompartimenti di gestione dei grandi predatori

Compartimento principale	Sottoc.	Regione	Cantoni / territori interessati
I (Giura)	l a	Giura sud	GE, NE, VD (Giura)
	Ιb	Giura nord	AG, BE (Giura), BL, BS, JU, SO
II (Svizzera nordorientale)	II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III (Svizzera centrale)	III a	Svizzera centrale ovest	BE (est), LU, OW (ovest)
	III b	Svizzera centrale centro	BE (est), NW, OW (est), Uri (ovest)
	III c	Svizzera centrale est	GL, SG (Oberland), SZ, Uri (est), ZG
IV (Alpi nordoccidentali)	IV a	Simme-Saane	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
	IV b	Oberland bernese est	BE (Alpi)
	IV c	Rodano nord	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
	IV d	Basso Vallese sud	VS
	IV e	Alto Vallese	VS
V (Svizzera sudorientale)	V a	Ticino	TI
	V b	Mesolcina-Ticino meridionale	GR, TI
	Vс	Surselva	GR
	V d	Grigioni centrale	GR, SG (Sarganserland meridionale), Liechtenstein
	V e	Engadina	GR



Allegato 3 Stato 19.01.2016

## Dati necessari per gli interventi negli effettivi della lince

#### Monitoraggio estensivo degli effettivi della lince da parte dei Cantoni:

Lince: raccolta e notifica delle osservazioni casuali, animali trovati morti, predazioni su animali selvatici e da reddito e monitoraggio estensivo con trappole fotografiche<sup>11</sup> su mandato dei Cantoni e nell'ambito dell'accertamento dei danni e dei sondaggi presso i guardacaccia realizzati dall'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA).

- Capriolo, camoscio e altre specie: analisi della statistica cantonale della caccia in funzione delle zone in cui è presente la lince (Comuni, distretti, unità di gestione ecc.).
- Bosco: valutazione delle condizioni di rigenerazione nell'ambito di rilevamenti cantonali o di strategie concernenti il bosco e la fauna selvatica.

#### Monitoraggio estensivo degli effettivi della lince da parte di Confederazione e dei Cantoni:

- Lince: dati numerici sulla popolazione di linci in base al monitoraggio intensivo con trappole fotografiche<sup>12</sup> in collaborazione con l'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA).
- Capriolo, camoscio e altre specie: rilevamenti sistematici sulla diffusione e sulla popolazione (p. es. conteggio notturno con faro o indice chilometrico di abbondanza<sup>13</sup> nonché altri metodi di rilevamento) ed eventualmente dati sulla dinamica di popolazione (p. es. determinazione della percentuale di cuccioli e di animali di un anno, proporzione tra i sessi e altri dati).
- Bosco: rilevamenti supplementari nel perimetro d'intervento sono necessari solo nei perimetri in cui non vengono eseguiti né rilevamenti cantonali sulle condizioni di rigenerazione né progetti concernenti il bosco e la fauna selvatica.

## Basi decisionali per gli interventi negli effettivi della lince (secondo l'art. 4 cpv. 2 OCP)

Le domande dei Cantoni concernenti interventi volti a ridurre gli effettivi della lince in un sottocompartimento devono contenere almeno i seguenti dati:

- menzione di un perimetro d'intervento chiaramente definito all'interno del sottocompartimento
- dati sugli effettivi della lince e sulla loro evoluzione all'interno del sottocompartimento nel corso degli anni precedenti;
- dati sugli effettivi delle principali specie preda (capriolo e camoscio) e sulla loro evoluzione nonché sui capi cacciati e quelli trovati morti, sulle condizioni invernali, sulle epidemie, sui mutamenti delle condizioni quadro della caccia (p. es. autorizzazioni, numero di cacciatori ecc.) all'interno del sottocompartimento nel corso degli anni precedenti;
- dati sull'evoluzione dei danni ad animali da reddito e sulle misure di prevenzione dei danni adottate all'interno del sottocompartimento nel corso degli anni precedenti;
- dati sull'evoluzione del bosco (morsicatura degli alberi giovani, rigenerazione naturale delle principali specie di piante ecc.) all'interno del sottocompartimento;
- dati sulle modalità d'intervento e sul probabile impatto sugli effettivi della lince.

<sup>11</sup> Monitoraggio estensivo con trappole fotografiche: vicino agli animali predati (animali selvatici o da reddito) sono installate trappole fotografiche, che riprendono le linci quando tornano verso la loro preda. Questi rilevamenti costituiscono una delle basi del monitora ggio intensivo con trappole fotografiche.

<sup>12</sup> Monitoraggio estensivo con trappole fotografiche: in inverno vengono collocate sistematicamente per 60 giorni a rotazione trappole fotografiche in diverse aree di riferimento all'interno di un sottocompartimento che fotografano le linci che lo popolano. La valutazione della popolazione di linci si basa su un modello di cattura-marcatura-ricattura (capture-mark-recapture), tenendo conto anche dei dati del monitoraggio estensivo con trappole fotografiche.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nell'intero sotto compartimento sono definiti dei transetti, controllati a bordo di veicoli (conteggio notturno con faro) o a piedi (indice chilometrico di abbondanza). In base al numero di animali contati ed alla lunghezza della linea di conteggio viene calcolato un in dice, che fornisce indicazioni sull'evoluzione della popolazione.